



Comune di Ghilarza

Prov. di Oristano - tel. 07855610

e-mail: info@comune.ghilarza.or.it PEC: protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it

Ordinanza n. 34 del 16 dicembre 2021

OGGETTO: Ulteriori disposizioni organizzative di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da covid-19 – OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

TENUTO CONTO del Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" pubblicato sulla G.U. serie generale n.96 del 22-4-2021;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2021, n.65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. n.117 del 18-5-2021;

VISTE le disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2021: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna" pubblicata sulla G.U. serie generale n.127 del 29 maggio 2021;

TENUTO CONTO dell'Ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»" pubblicata sulla G.U. n.148 del 23.06.2021;

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

VISTI:

- il Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 127;
- i DPCM del 12 ottobre 2021;
- il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127

VALUTATO che il presente provvedimento non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali.

TENUTO CONTO della situazione sanitaria in atto e della necessità di contenere i nuovi focolai;

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio per i cittadini residenti, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale.

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 TUEL e, in particolare, il comma 5 dell'art.50 che prevede "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*" e il comma 7 del medesimo articolo che stabilisce che "*Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*";

VISTO l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistente caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTA la propria competenza ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs 267/2000.

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 17 dicembre 2021 e fino al giorno 24 dicembre 2021:

Negli spazi all'aperto è fatto obbligo indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, che dovrà quindi essere indossato in ogni situazione e qualora non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno due metri;

L' utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, in ogni luogo non isolato –ad es. nei centri urbani, nelle piazze, durante eventi e manifestazioni pubbliche, nonché nelle file, code ai mercati o altri eventi, anche all'aperto, o mentre si è in fila in attesa di accedere a pubblici esercizi, attività commerciali, uffici, etc.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore a sei anni;

- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- mentre si mangia e si beve nei luoghi in cui è consentito.

DISPONE

- che in base a quanto previsto dall'art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee, nonché a pubblicarla nell'albo pretorio
- la trasmissione della presente ordinanza al comandante della Polizia locale al fine di assicurarne il rispetto.

AVVERTE

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74;

TRASMETTE

la presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Oristano, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ghilarza.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:
al Sig. Prefetto della provincia di Oristano;
alla Polizia Locale di Ghilarza;
al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Ghilarza;

IL SINDACO
Stefano Licheri



